

Il minore può sempre essere sentito in forma indiretta

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 febbraio 2014 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Ortolan)

AUDIZIONE DEL MINORE – INTERESSE PREVALENTE DEL MINORE – AUDIZIONE CD. INDIRETTA, A MEZZO DI AUSILIARIO O CTU – AMMISSIBILITÀ – D.LGS. 154/2013 - SUSSISTE

Pur dopo il d.lgs. 154/2013 (v. art. 336-bis cod. civ. dove è prevista l'audizione cd. diretta) resta ferma la facoltà per il giudice di provvedere alla audizione in forma indiretta del fanciullo, posto che è l'interesse preminente del minore a plasmare le forme processuali e ciò contrasta con una modalità di audizione rigida imposta ex lege (v. Linee Guida europee per una Giustizia a Misura dei bambini)

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Il TRIBUNALE

sentite le parti,

ritenuto che, afferendo la materia del contendere, anche alla residenza abituale del minore x, tenuto conto dell'età dello stesso (15 anni), debba procedersi alla audizione;

ritenuto che, tenuto conto dello stato soggettivo del minore (per il quale si rilevano problemi peculiari), e delle particolarità delle condizioni specifiche, sia necessaria una audizione indiretta del minore, mediante esperto che accerti la insussistenza di rischi per l'ascolto e la capacità di discernimento;

ritenuto che, pur dopo il d.lgs. 154/2013 (v. art. 336-bis cod. civ. dove è prevista l'audizione cd. diretta) resti ferma la facoltà per il giudice di provvedere alla audizione in forma indiretta del fanciullo, posto che è l'interesse preminente del minore a plasmare le forme processuali e ciò contrasta con una modalità di audizione rigida imposta ex lege (v. Linee Guida europee per una Giustizia a Misura dei bambini);

attese nel resto che, alla luce delle reciproche doglianze quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, occorra contestualmente indagare i rapporti dei genitori con il figlio, mediante CTU;

ritenuto peraltro, che anche l'attuale conflittualità dei genitori imponga una consulenza sulle competenze genitoriali anche per verificare l'opportunità dell'attuale modulo di affidamento di minori;

riservata, comunque, all'esito della CTU, l'eventuale audizione in forma diretta;

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 192, 737 c.p.c.

DISPONE CTU psico-diagnostica nominando la dr.ssa .., iscritta all'Albo dei CTU, delegando il giudice relatore per il giuramento ex art. 193 c.p.c., e fissando davanti allo stesso udienza in data .. marzo 2014, ore 9.00, formulando il seguente QUESITO:

Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa , compiuto ogni necessario accertamento , sentiti i genitori e il minore nelle forme ritenute più opportune , sentite se del caso altre figure significative di riferimento o con le quali il minore abbia abitudini di vita, quale sia :

- 1.la situazione psicofisica del minore
- 2.la capacità del padre e della madre di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale
- 3.la qualità della relazione dei genitori con il minore
- 4.le capacità del singolo genitore di garantire la figura dell'altro

Dica inoltre il CTU se l'attuale regime dell'affidamento condiviso sia atto a garantire le principali esigenze di una serena ed equilibrata crescita psicofisica del minore, valutando se vi siano elementi della personalità del singolo genitore ostativi, quale eventuale modifica dell'affidamento o del collocamento appaia opportuna. Indichi altresì se si rendano necessari interventi di sostegno a favore del minore o dei genitori.

DELEGA il CTU a provvedere alla audizione del minore, previa informazione a questi ultimi circa le finalità della stessa (v. Cass. civ., sez. I, sentenza 15 maggio 2013). Il Consulente dovrà in particolare indagare la effettiva volontà del minore circa il luogo in cui desidera vivere in modo prevalente e circa il modo e i contenuti e i tempi di frequentazione di entrambi i genitori. Redigerà apposito verbale contenente le dichiarazioni. Il CTU accerterà le attuali condizioni del minore, verificando la loro situazione psicofisica, con particolare riguardo alla genuinità delle dichiarazioni rese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del decreto al Consulente tecnico d'Ufficio.

Milano, lì 26 febbraio 2014

Il Presidente

dr.ssa Nadia Dell'Arciprete